



ASSOCIAZIONE ALUMNI SGCE

PROPOSTA PER UNA GIORNATA DI STUDIO

## Il diritto e le definizioni

Si può forse concordare sull'opportunità che ogni discorso – al fine di non incorrere in incomprensioni – parta da un'attività definitoria, dall'atto di limitare, circoscrivere, delineare, di esprimere con parole (che costituiscono il *definiens*) il significato di un altro termine (il cosiddetto *definiendum*).

Sin dalle più antiche elaborazioni di pensiero giuridico, tuttavia, il concetto di definizione, il valore da attribuire ad esso e il meccanismo del suo funzionamento sono stati oggetto di riflessione e discussione. A prima prova della complessità dell'argomento proposto, vale appena notare che lo stesso termine "definizione", dentro e fuori l'ambito del diritto, è passibile di differenti e molteplici definizioni.

In via del tutto generale, la definizione può essere concepita come "esplicitazione del significato di un termine o di un'espressione mediante un'indicazione dei suoi caratteri essenziali" (voce Definizione, Piccolo Rizzoli Larousse, Milano, 2004).

Le definizioni rappresentano "la formulazione per mezzo di altri termini delle condizioni di applicazione di un termine" (U. Scarpelli, La definizione nel diritto, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), Il linguaggio del diritto, Milano, 1994, p. 311).

In ambito giuridico il legislatore interviene circoscrivendo le condizioni di applicazione della regola e definendo una serie di formule letterali, parole o sintagmi, al fine di chiarirne e definirne il campo di applicazione nella disciplina, risolvendo "imperativamente ogni dubbio che possa nascere dalla polisemia di taluni termini od espressioni" (S. Pugliatti, Il trasferimento delle situazioni soggettive, I, Milano, 1964, p. 11).

La definizione legislativa è "tautologicamente la definizione di un termine (rappresentato da un singolo vocabolo o da una espressione composta da un complesso di vocaboli ben formato)

che viene posta nel contesto di una legge o, più genericamente, di un documento normativo” (G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 154).

La finalità cui l'intervento definitorio del legislatore adempie è quella di “ridurre la vaghezza tipica della maggior parte delle parole e quindi dei discorsi nell'uso ordinario”, rispondendo a una domanda di certezza, “legata all'esigenza dei singoli di sapere quale sarà la qualificazione giuridica delle proprie azioni” (G. Pino, *Linguaggio giuridico*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, p. 275).

In molti riconoscono un valore positivo alle definizioni che esprimerebbero una “sintesi di valenza aggregativa”: “ogni scienza tende a creare il suo particolare modo di esprimersi, e l'introduzione di termini ed espressioni tecniche, non soltanto è inevitabile, ma giova alla sua precisione e rigore” (A. Martino, *Le definizioni legislative*, Torino, 1975). Le definizioni normative, dunque, sono destinate a “stabilire il significato di una espressione che, appartenente al linguaggio ordinario, è ridefinita agli effetti legali, risolvendosi in una garanzia di maggiore sicurezza nell'applicazione del diritto” (M. Benozzo, *Commento al Codice dell'ambiente*, Titolo V, parte IV, p. 678).

La ragione che fondava, già nel frammento di Lucio Giavoleno Prisco, un atteggiamento di scettica sfiducia nei confronti della definizione era la difficoltà che essa potesse reggere alla prova dei fatti, senza essere in alcun caso sovvertita (D.50, 17, 202 (Giavoleno, *Epistole*, 11): *Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut subverti non posset*).

La pluralità del reale e la natura multiforme dei casi sui quali il diritto deve calare la propria forza ordinatrice potrebbe rendere, in molti frangenti, arduo continuare ad intendere la definizione come un quid “vincolante per l'interprete, l'operatore e i destinatari” (F. Angioni, *Le norme definitorie e il progetto di legge-delega per un nuovo codice penale*, in S. Canestrari (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola*, p.189 e, similmente, F. Bricola, *Le definizioni normative nell'esperienza dei codici penali contemporanei e nel progetto di legge delega italiano*, in A. Cadoppi (a cura di), *Il problema delle definizioni legali nel diritto penale: omnis definitio in iure periculosa?*, Padova, 1996, p. 179).

L'idea diametralmente opposta è quella che vede nelle regole definitorie delle semplificazioni rappresentative, prive di forza decisoria: “con questo è chiarito il ruolo delle definizioni per il diritto romano: esse hanno una indubbia utilità euristica, nel senso di additare percorsi, tappe raggiunte, limiti da rispettare, questioni da affrontare; si tratta però pur sempre di formulazioni “rappresentative”, relative ad un'esperienza pregressa, incapaci di contenere la realtà del diritto nella effettività del suo svolgimento, ed esposte al rischio di soccombere a fronte di esperienze non ancora maturate, come del resto accade per qualunque forma di conoscenza. Anche la *prudentia iuris*, così almeno pare, intesa come attività razionale preordinata a discriminare ciò che è giusto da ciò che è ingiusto (...), condivide l'impianto conoscitivo fondamentale che è proprio dell'uomo: sfruttare l'intreccio ancora indeterminato delle esperienze in atto” (C. Beduschi, *Omnis definitio in iure periculosa? Profili romanistici*, in A. Cadoppi, cit., 50-51).

L'esigenza, da bilanciarsi con quella di certezza, sarebbe quella di rendere il linguaggio adattabile alla varietà dei casi e ai mutamenti sociali, meglio servita da un linguaggio giuridico meno rigido (G. Pino, cit.).

I problemi definitori non possono d'altra parte sempre dirsi definitivamente esauriti nell'esistenza di una definizione legislativa, poiché essa potrebbe, in primo luogo, rivelarsi incompleta in quanto non in grado di indicare in maniera esaustiva le caratteristiche dell'oggetto da identificare, ovvero non adeguata ad individuare chiaramente l'ambito di applicazione della definizione. In secondo luogo, la definizione potrebbe limitarsi a riconoscere un unico significato, irrigidendo sotto il profilo semantico diverse forme di manifestazione di un fenomeno, o porsi come eccessivamente vaga, producendo articolati e complessi dibattiti ricostruttivi.

Ulteriori problematiche sorgono poi quando il diritto si trovi a mutuare un termine da un altro contesto linguistico, dovendosi definire i confini di tale prestito, e dovendosi valutare l'opportunità e l'eventualità che il significato subisca una modificazione, e in molti casi un irrigidimento, indotti da strutture e logiche tipicamente giuridiche.

Inoltre, sempre più di frequente accade che, in supplenza e in sostituzione del legislatore, siano gli operatori del diritto – e in particolare i giudici – a costruire definizioni, non solo negli ordinamenti in cui la regola del precedente vincolante ne consacra la forza, ma anche in contesti sopranazionali, dove esse assolvono l'esigenza di introdurre consonanze che possano assicurare un'uniforme applicazione delle regole su territori compositi.

La forma, il ruolo, il valore, le fonti delle definizioni rappresentano ancora oggi un campo fertile per riflessioni che intrecciano diversi ambiti del diritto, e ne invitano gli studiosi a riflettere sulla "dichiarazione dell'essenza" delle cose (L. Lantella, Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico, in A. Cadoppi, cit.).

A partire da queste riflessioni, le giornate di studio organizzate dall'Associazione Alumni SGCE vogliono rappresentare un'occasione di approfondimento e di confronto interdisciplinare, che dedichi particolare attenzione alla prospettiva comparatistica e all'approccio casistico.

Le tematiche che verranno prese in considerazione durante le giornate di studio potranno includere (senza peraltro limitarsi esclusivamente ad esse) le seguenti linee conduttrici:

### **1. Tempo e definizioni**

- Come cambiano le definizioni nel tempo?
- Quali sono i fattori determinanti che impongono l'aggiornamento della definizione?
- Esistono meccanismi utili a evitare fenomeni di obsolescenza delle definizioni?

### **2. Spazio e definizioni**

- Come cambiano i contenuti delle definizioni nei vari ordinamenti giuridici?
- Come viene (o può essere) delimitato l'ambito di applicazione delle definizioni?
- I problemi di traduzione giuridica possono incidere in modo determinante sulle definizioni giuridiche? E su quelle extra-giuridiche?

### **3. Definizioni giuridiche e concetti tecnico-scientifici**

- Là dove il diritto si incontra con saperi terzi, la definizione deve essere mutuata, filtrata o riformulata?
- Come si realizza e/o si gestisce una scissione tra la definizione giuridica e quella non giuridica (i.e. scientifica) di un medesimo fenomeno?
- Quando può essere opportuno che la definizione giuridica diverga da quella scientifica?

### **4. (In)definizioni**

- Quando è opportuno rinunciare alla definizione?
- Con quali strumenti giuridici si può ovviare all'assenza di una definizione?
- Come gestire la coesistenza di diverse definizioni giuridiche di un medesimo fenomeno (per esempio, nel caso in cui vi sia una definizione differente nel diritto penale, civile, pubblico, ...)?

## **WORKING PLAN**

**Deadline per la presentazione degli abstract:** 05 giugno 2015

**Comunicazione dell'esito della selezione degli abstract:** 30 giugno 2015

**Invio del paper:** 15 settembre 2015

**Giornata di studio:** 30 e 31 ottobre 2015

La call è rivolta a giovani studiosi (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, giovani ricercatori) delle diverse discipline giuridiche, sociali e umanistiche.

Gli abstract, di non più di 500 parole, dovranno contenere titolo, sessione tematica, indicazione della qualifica e ente di appartenenza dell'Autore. Essi dovranno essere inviati, entro il 05 giugno 2015, in Word/Open Office (.doc, .docx, .odt) all'indirizzo mail [alumnisgce@gmail.com](mailto:alumnisgce@gmail.com).

Gli abstract saranno selezionati da un comitato scientifico interdisciplinare composto da docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Agli Autori selezionati verrà richiesto di inviare via email entro il 15 settembre il testo del paper definitivo (50.000 caratteri, note e spazi inclusi).

Gli abstract saranno caricati sul sito dell'evento.

I paper che verranno presentati durante le giornate di studio, a seguito di modifiche e integrazioni, saranno raccolti in una pubblicazione.

Non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.